

Legge regionale 14 febbraio 2014 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

**Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.**

**Art. 5**

*(Competenze della Regione)*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione svolge le seguenti funzioni:

**a)** garantisce l'attività di progettazione territoriale sociosanitaria per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, agendo in collaborazione con le Aziende sanitarie, i Comuni e le altre componenti sociali attraverso lo strumento dei Piani di zona (PDZ) e dei Piani attuativi locali (PAL) e intervenendo in particolare nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze;

**b)** assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, mediante il Tavolo tecnico di cui all'articolo 8;

**c)** collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela delle persone più esposte;

**d)** collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze dell'Ordine nel contrasto al gioco illegale.

**d bis)** collabora con le associazioni di categoria degli esercenti, le Camere di commercio, gli enti e le associazioni del terzo settore, al fine di predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità e per la prevenzione della malavita organizzata.

(1)(2)(14)

2. La Regione, per il tramite delle Aziende sanitarie, promuove interventi di contrasto,

prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, attraverso iniziative, anche transfrontaliere, rivolte in particolare a:

**a)** concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali che possono favorire le forme di dipendenza da gioco, sensibilizzando ed educando ad azioni positive rivolte a una cultura del gioco inteso come forma di gratuità e divertimento positivo, orientato alla condivisione di relazioni, anche tra diverse generazioni;

**b)** promuovere luoghi di socializzazione per contrastare la solitudine in particolare delle persone anziane e dei giovani;

**c)** informare sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco;

**d)** promuovere la formazione e l'aggiornamento degli esercenti e degli operatori dei servizi pubblici e della Polizia locale, nonché degli operatori delle Forze dell'Ordine, d'intesa con le autorità statali competenti;

**e)** promuovere la formazione del personale sociale e sociosanitario impegnato nei problemi legati al GAP in età adulta e in età evolutiva;

**f)** facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati, anche attraverso l'istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti;

**g)** promuovere forme di collaborazione con il privato sociale senza scopo di lucro e con le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza del GAP e dei comportamenti a rischio a esso correlati.

**g bis)** rendere disponibili ai gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle altre attività nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene effettuata attività di raccolta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 , indicazioni di buone pratiche sul gioco d'azzardo che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.

(3)(4)(15)

**2 bis.** Il materiale predisposto ai sensi del comma 2, lettera g bis), è esposto in luogo ben visibile e fruibile al pubblico.

(5)

**3.** Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione promuove l'istituzione di un marchio regionale da rilasciare, per il tramite dei Comuni, agli esercizi pubblici, commerciali, ai circoli privati e ad altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di non installare o disinstallano volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito.

(6)

**3 bis.** La Regione incentiva la realizzazione di progetti nelle scuole di secondo grado volti alla creazione del marchio di cui al comma 3, nell'ottica della promozione del benessere sociale e del coinvolgimento della cittadinanza. Tali progetti possono essere finanziati attraverso il Piano operativo gioco d'azzardo patologico e l'Amministrazione regionale, con l'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, vi destina l'importo massimo straordinario di 5.000 euro.

(7)

**4.**

( ABROGATO )

(8)

**5.**

( ABROGATO )

(9)

**6.** Ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali

di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

(10)

**6 bis.** La legge di stabilità regionale può determinare a favore dei Comuni che applicano il disposto di cui dell'articolo 6, comma 12, e in relazione ai risultati sul loro territorio evidenziati dalla relazione di cui all'articolo 10, forme e misure di premialità aggiuntive rispetto ai trasferimenti spettanti ai sensi della vigente legislazione regionale.

(11)

**7.**

( ABROGATO )

(12)

**8.** La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che non preveda spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.

**8 bis.** È vietata la concessione di spazi pubblicitari nei locali e sui siti internet delle istituzioni pubbliche della Regione diretti a pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.

(13)

Note:

**1** Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 26/2017

**2** Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 2, L. R. 26/2017

**3** Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 2, comma 3, L. R. 26/2017

**4** Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 6, L. R. 26/2017

**5** Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 26/2017

- 6** Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 26/2017
- 7** Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 9, L. R. 26/2017
- 8** Comma 4 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 26/2017
- 9** Comma 5 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 26/2017
- 10** Comma 6 sostituito da art. 2, comma 12, L. R. 26/2017
- 11** Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 13, L. R. 26/2017
- 12** Comma 7 abrogato da art. 2, comma 14, L. R. 26/2017
- 13** Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 15, L. R. 26/2017
- 14** Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017
- 15** Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017